

Rimborsi spese ai lavoratori: possibile il pagamento in contanti

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito con la **nota n. 6201 del 16 luglio** che la clausola, decorrente **dal 1° luglio 2018** che impone di corrispondere le retribuzioni ai lavoratori tramite banca o posta utilizzando mezzi tracciabili, **non considera le somme erogate ad altro titolo.**

Ne deriva che gli anticipi di cassa effettuati per le spese che i lavoratori sostengono per interesse dell'azienda e per l'esecuzione della prestazione di lavoro, quali ad esempio, rimborsi spese viaggio, vitto e alloggio, possono essere ancora corrisposti in contanti.

Dal 1° luglio scorso, in base all'art. 1, comma 910, Finanziaria 2018, i datori di lavoro o i committenti hanno l'obbligo di **corrispondere ai lavoratori la retribuzione**, nonché ogni anticipo di essa, esclusivamente **con le modalità tracciabili.**

Come noto, mediante tale disposizione il Legislatore si pone come obiettivo quello di arginare la prassi di versare al lavoratore una retribuzione inferiore rispetto a quella fissata dalla contrattazione collettiva e indicata nel cedolino paga.

Secondo la nuova normativa, il pagamento delle retribuzioni deve essere effettuato:

- mediante **bonifico** sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
- attraverso **strumenti di pagamento elettronico**;

INL nota n. 5828 del 4 luglio 2018: tra gli strumenti di pagamento elettronico rientra il **versamento effettuato su carta di credito prepagata intestata al lavoratore**, ancorché la stessa non sia collegata ad un codice IBAN.

Ecco che, per favorire la tracciabilità del pagamento, il datore di lavoro o il committente è obbligato a **conservare la ricevuta di versamento**, anche al fine della relativa dimostrazione in sede di controllo.

in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un c/c di tesoreria con mandato di pagamento; tramite **assegno** consegnato direttamente **al lavoratore** o, in caso di comprovato impedimento, **ad un suo delegato.**

N.B. Ricordiamo che per **impedimento comprovato** si intende la circostanza in cui il soggetto delegato a ricevere il pagamento è il coniuge / convivente / familiare, in linea retta o collaterale, del lavoratore, a condizione che sia di età non inferiore a 16 anni.

La **violazione** dell'obbligo di pagamento tramite mezzi tracciati comporta l'applicazione della sanzione **da € 1.000 a € 5.000**. In ogni caso è **ammessa la c.d. "oblazione"**: la possibilità di **pagare una somma ridotta ad 1/3 del massimo** della sanzione prevista, o, se più favorevole, **pari al doppio del minimo**, oltre alle spese del procedimento.

Da quanto sopra risulta pertanto che la sanzione applicabile è pari a **€ 1.667** (5.000 / 3) e va versata:

entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento; tramite il mod. F23 utilizzando il codice tributo "741T".

La sanzione è dovuta per il numero di mesi per i quali si è protratta la violazione.

I RIMBORSI SPESE - Anche successivamente all'entrata in vigore della norma restavano aperti alcuni dubbi in merito ad alcune precise casistiche.

Non era chiaro ad esempio, prima della pubblicazione della nota dell'INL, come ci si dovesse comportare in relazione alla tracciabilità degli **anticipi di cassa per spese effettuate dal lavoratore nell'interesse dell'azienda.**

La nota del 16 luglio scorso, n.6201 ha chiarito che i mezzi di pagamento indicati **fanno riferimento esclusivamente gli elementi della retribuzione da versare ai lavoratori dipendenti ed ai collaboratori.** Le somme erogate per un diverso motivo quindi non devono essere tracciate in busta paga.

E' il caso di:

- **rimborsi,**
- **prestazioni di assistenza come gli assegni familiari,**
- **tutto ciò che non fa parte della retribuzione del lavoratore.**

Per tali spese che non sono soggette all'obbligo di tracciabilità resta comunque valido il rispetto della **soglia dei 3.000 euro.**

In particolare, nella nota così viene riportato:

*"tali mezzi di pagamento riguardano **esclusivamente gli elementi della retribuzione**; pertanto il loro utilizzo **non è obbligatorio** per la corresponsione di **somme erogate a diverso titolo**, quali **anticipi di cassa** effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell'interesse dell'azienda e nell'esecuzione della prestazione (es. rimborso spese viaggio, vitto, alloggio)".*